



# COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 30/06/2021

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 E TARIFFE ANNO 2021 - PROROGA SCADENZA PRIMA RATA AL 15/09/2021**

L'anno **duemilaventuno addì trenta del mese di giugno** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco	X	
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
6.	COBELLI OSCAR	Consigliere	X	
7.	PODAVINI MARCO	Consigliere	X	
8.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere	X	
9.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere	X	
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere		X
12.	RE ANDREA	Consigliere	X	
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere		X

Presenti n.11 - Assenti n.2

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 3 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 E TARIFFE ANNO 2021 - PROROGA SCADENZA PRIMA RATA AL 15/09/2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Preso atto che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021*" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*";
- l'"*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 41/2021 che ha differito al 30/04/2021 il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 prevede che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

Considerato inoltre che:

- il Comune di Calvagese della Riviera ha attivato un servizio di raccolta differenziata porta a porta affidandolo alla Società Garda Uno SPA;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 (**Allegato A**), è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Calvagese della Riviera e quelli forniti da Garda Uno SPA soggetto che svolge per il Comune di

Calvagese della Riviera il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'esclusione della gestione della tariffa ha trasmesso:

- il PEF relativo alla gestione, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria competenza ed integrandolo con i Dati ricevuti dall'Ente Locale al fine di rappresentare correttamente la situazione fattuale del Servizio nel Bacino di Affidamento;
- la relazione di accompagnamento – appendice 2 delibera 443/2019/R/rif;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione ex art. 4.5 Superamento del limite di cui all'art. 4.3 (limite di crescita annuale delle entrate) – Istanza;

Preso atto che CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali con sede a Castel di Casio (BO) – C.F. 02460390376 e P. IVA 00579851205, incaricato dell'attività di assistenza, supporto e consulenza per la validazione del PEF 2021, al fine di permettere allo scrivente Ente di ottemperare compiutamente alle sue funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'MTR, con particolare riferimento alle operazioni di verifica e validazione, ha trasmesso a mezzo PEC "Report Validazione PEF 2021 rifiuti. Ai sensi dell'art. 19 del MTR 443/2019/R/rif ARERA" – acquisito al protocollo generale del Comune in data 23/06/2021 n. 3955;

Richiamata inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Proroga pagamento prima rata tari anno 2021 dal 30 maggio al 31 luglio 2021;

Evidenziato che il valore del PEF 2021, determinato nel rispetto del limite di crescita imposto da ARERA ammonta a complessivi di € 424.256,37 cui vanno applicate le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRFI/2020 e stimante in € 12.405,00

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/99 ossia il cosiddetto metodo normalizzato.

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Verificato che in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020 cd "Decreto rifiuti" e alla nuova definizione di "rifiuto urbano" non potranno più essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti così come definiti agli artt. 5 e 14 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI si avrà una riduzione delle superfici tassabili, con una perdita di gettito stimata in € 29.102,17;

Visto l'art. 31 del Regolamento TARI che prevede che le riduzioni per il compostaggio vengano deliberate annualmente in sede di approvazione del PEF e delle Tariffe;

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2021 la riduzione, di cui all'art. 31 del Regolamento TARI, della Tariffa del 25% per le utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- utenze domestiche 60%
- utenze non domestiche 40%

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato "Tariffe Tari 2021 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", che sostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Dato atto che l'art. 6 del D.L. 73/2021 ha erogato ulteriori e distinti fondi per il finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche per le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" che per il Comune di Calvagese della Riviera vengono stimati in € 24.581,00;

Dato atto altresì gli importi non utilizzati della quota delle agevolazioni TARI 2020 previste dal "fondone" 2020 possono essere utilizzati nel corso dell'esercizio 2021 fino alla concorrenza della agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020, e che per il Comune di Calvagese della Riviera ammontano a € 37.465,00;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 10, astenuto 1 (Re), contrari nessuno espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4, per un importo complessivo di € 411.851,37 (pari ad € 424.256,37 meno € 12.405,00) e i relativi allegati:
  - a. PEF 2021 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF
  - b. la relazione di accompagnamento – appendice 2 delibera 443/2019/R/rif;

- c. Dichiarazione di veridicità predisposta ai sensi dell'appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif;
  - d. la relazione ex art. 4.5 Superamento del limite di cui all'art. 4.3 (limite di crescita annuale delle entrate) – Istanza;
  - e. Report di validazione
- 
- 2) Di approvare le Tariffe TARI 2021- Utenze domestiche e Utenze non domestiche, come da allegato f) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - 3) Di approvare le agevolazioni indicate in premessa;
  - 4) Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario.
  - 5) Di dare atto altresì che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”.
  - 6) Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021.
  - 7) Di prorogare ulteriormente la scadenza della prima rata TARI 2021 al 15/09/2021 mentre resta confermata la scadenza della seconda rata al 03/12/2021;
  - 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
  - 9) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
  - 10) Di provvedere, in qualità di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.), ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla trasmissione del Piano Economico Finanziario 2021 attraverso il portale reso disponibile dall'autorità stessa nel termine di 30 giorni dall'approvazione del PEF 2021.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 E TARIFFE ANNO 2021 - PROROGA SCADENZA PRIMA RATA AL 15/09/2021

**PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 08 luglio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

### **COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li 08.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. TARANTINO SALVATORE